



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

REGOLAMENTO

per la concessione di contributi,
patrocini e agevolazioni economiche

Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed agevolazioni economiche

Indice

Riferimenti normativi	3
Titolo I – Finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 1 – Principi e finalità	3
Articolo 2 – Oggetto	3
Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	3
Titolo II – Forme di sostegno	4
Articolo 4 – Tipologia degli interventi	4
Articolo 5 – Aree di intervento	5
Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari.....	6
Articolo 7 – Criteri per la concessione di contributi ordinari	7
Articolo 8 – Erogazione di contributi ordinari.....	9
Articolo 9 – Concessione di contributi straordinari	9
Articolo 10– Erogazione di contributi straordinari	10
Articolo 11 – Richiesta e concessione del patrocinio non oneroso.....	10
Articolo 12 – Concessione di altri benefici economici /patrocinio oneroso	11
Articolo 13 – Obblighi dei beneficiari	11
Articolo 14 – Decadenza	12
Titolo III – Controlli e trasparenza	12
Articolo 15 – Controlli e monitoraggio	12
Articolo 16 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione	12
Articolo 17 – Modulistica.....	12
Articolo 18 – Norma di rinvio.....	13
Articolo 19 – Entrata in vigore.....	13

Riferimenti normativi:

- Articolo 118 della Costituzione;
- Articolo 12 Legge 7 agosto 1990, 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- Articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, come modificato, da ultimo, dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.

Titolo I – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 – Principi e finalità

Il comune di San Filippo del Mela, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, sviluppo della cultura, del turismo e dello sport, tutela della salute e dell’ambiente e valorizzazione del territorio.

L’azione di sostegno si esplica sia mediante la co-programmazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 del codice del terzo settore, sia mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, immobili, impianti e/o terreni di proprietà comunale, nonché attraverso la co-progettazione e la stipula di accordi di partenariato con gli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.Lgs. 117/2017.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell’esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità e trasparenza all’azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

Articolo 2 – Oggetto

Gli interventi del comune relativi sia alle singole iniziative che all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell’uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un’agevolazione economica;
- e) azioni di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, finalizzate alla realizzazione di progetti e attività di interesse comune.

Il regolamento rinvia ad altre forme di contribuzione previste per legge o da altre fonti regolamentari, di pianificazione generale, linee di indirizzo o specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni o da autonome disposizioni di servizio.

Articolo 3- Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario:

- Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali nel territorio comunale;
- Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;

- Soggetti privati, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che propongano iniziative sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- Enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii. iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS);
- Associazioni senza scopo di lucro, comunque costituite, che svolgono delle attività di interesse generale di cui all' art.5 del Codice del Terzo settore, iscritte all'albo comunale nelle more della definizione dell'iscrizione al RUNTS.

Il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno, limitatamente ai contributi ordinari e aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro. Ai fini della verifica del requisito di continuità, si terrà conto della presentazione di relazioni annuali dettagliate sulle attività svolte, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno (con riferimento alle attività svolte nell'anno precedente) eventualmente anche in formato digitale, attraverso una piattaforma online dedicata.

L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di San Filippo del Mela per interventi che si svolgano sul territorio comunale.

L'Amministrazione comunale può concedere in casi particolari contributi per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

Non possono essere ammessi alla concessione di contributi e patrocini:

- i partiti politici, le formazioni e le associazioni politiche (e i soggetti a loro riconducibili), le organizzazioni sindacali;
- soggetti privati, Enti e Associazioni che abbiano, nei confronti del comune, posizioni debitorie accertate in via definitiva con sentenze o atti amministrativi che non sono più soggetti a impugnazione o posizioni debitorie risultanti da atti amministrativi aventi efficacia anche non esecutiva;
- i soggetti che si trovano in ipotesi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi come disciplinati dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- i soggetti che si trovano nelle ipotesi di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia vigente.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni , per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del comune.

Titolo II – Forme di sostegno

Articolo 4 – Tipologia degli interventi

L'Amministrazione Comunale può finanziare le attività e/o le iniziative coerenti con le finalità di cui al presente regolamento mediante la concessione di:

Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno della gestione ordinaria dell'attività o finalizzate alla realizzazione di singoli eventi/manifestazioni/progetti sulla base della programmazione annuale del PEG (*riservata alle sole Associazioni iscritte all'Albo comunale*).

Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'amministrazione di particolare

rilievo (anche per le Associazioni e/o Enti non iscritti all'Albo comunale aventi sede o operanti sul territorio comunale).

Patrocinio: il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori ed espressione della simbolica adesione da parte del comune, senza l'assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.

Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale a condizione che le stesse abbiano rilevanza per il comune di San Filippo del Mela o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Agevolazione economica o patrocinio oneroso:

- la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico.

In particolare sono considerate agevolazioni economiche:

-l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;

-l'impiego di personale dipendente dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal dirigente/responsabile del servizio.

Articolo 5 – Aree di intervento

Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale attività nel settore sociale

-gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate.

-organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza per la comunità locale;

-avvio e gestione di iniziative di promozione ed inclusione sociale.

Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute

-attività educative e formative;

-organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività

Attività nel settore dell'educazione e della formazione

-attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili;

-iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;

-incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extra scolastiche giovanili;

-iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;

-interventi socio-educativi a favore di persone con disabilità o persone svantaggiate;

-iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

Attività nel settore sportivo e del tempo libero

-attività sportive per l'avviamento e la pratica dello sport dei giovani, dei disabili, degli adulti e degli anziani;

-manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale e territoriale, che abbiano rilevanza per l'interesse della comunità locale

Attività nel settore turistico

-manifestazioni volte alla promozione turistica del territorio

Attività nel settore culturale

-attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare delle tradizioni locali, della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;

-eventi culturali, mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della comunità locale;

-attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico, museale e librario; -studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità;

-attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi anche con gli altri paesi.

Attività nel settore della tutela ambientale

-manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
-organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico;
-attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
-iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

Protezione civile

-attività connesse con le azioni di protezione civile;
-attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile;
-organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; - organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni

- organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana;
- attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.

Entro 30 giorni dall'approvazione del PEG, il Responsabile del Servizio adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari. Al fine di semplificare le procedure, il bando potrà prevedere la presentazione delle domande e la gestione della documentazione in formato digitale, attraverso una piattaforma online dedicata.

Nel bando devono essere indicati almeno:

- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
- g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione. Il bando dovrà specificare le modalità di presentazione della rendicontazione, prevedendo ove possibile la trasmissione telematica dei documenti.

Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito del Comune.

I contributi ordinari vengono concessi dal responsabile di servizio competente, con propria determinazione.

Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

Il responsabile di servizio, con il provvedimento in parola, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

Il responsabile di servizio competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da dipendenti dell'Amministrazione competenti nel settore di intervento oggetto di contributo. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 7- Criteri per la concessione di contributi ordinari

Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il responsabile del servizio competente adotta i criteri indicati nelle sottostanti tabelle. Oltre ai criteri quantitativi, si terrà conto della qualità dei progetti presentati e del loro potenziale impatto sociale sul territorio.

Attività sportiva

Criteri di valutazione	Punteggio max
Partecipazione a campionati e tornei ufficiali sotto l'egida delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate <i>(punti 1 per ogni campionato o torneo provinciale; punti 2 per ogni campionato o torneo regionale; punti 3 per ogni campionato o torneo interregionale; punti 4 per ogni campionato o torneo nazionale)</i>	10
Organizzazione di attività di promozione sportiva ed avviamento allo sport rivolta a fasce giovanili	15
Numero di tesserati dell'Associazione <i>(0,2 punti per ogni tesserato)</i>	20
Numero degli istruttori, tecnici ed allenatori qualificati che operano continuativamente in favore del soggetto richiedente <i>(un punto per ogni figura professionale)</i>	10
Importanza ed attenzione riservata alle fasce giovanili per il recupero della devianza minorile <i>(descrivere dettagliatamente i progetti da realizzare)</i>	10
Anzianità della società sportiva e radicamento sul territorio in base alle attività praticate e risultati ottenuti sul piano sociale, culturale e promozionale; <i>(punti 0,50 per ogni anno di anzianità)</i>	10
Organizzazione di iniziative gratuite che coinvolgono i cittadini e in particolar modo le fasce deboli (anziani, disabili, ceti meno abbienti, immigrati, ecc...) <i>(specificare il numero di iniziative, la tipologia, la durata e i destinatari)</i>	10
Utilizzo continuativo di strutture sportive comunali	15
Punteggio massimo attribuibile	punti 100

Iniziative/attività socio-culturali

Criteri di valutazione	Punteggio max
Grado di rilevanza della manifestazione in termini di attrattività turistica e attitudine a richiamare flussi di visitatori. Presenza di gruppi/enti provenienti da altre regioni e/o nazioni	10
Livello di coinvolgimento del tessuto sociale nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e della manifestazione <i>(indicare il numero di soggetti/enti attivamente coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa ad eccezione dei soggetti coinvolti nella sicurezza e nella protezione civile la cui presenza è imposta da obblighi ai sensi delle leggi in vigore)</i>	5
Prolungata vitalità nel tempo delle attività e della manifestazione <i>(indicare il numero di anni di svolgimento della manifestazione)</i>	10
Iniziative di promozione della storia, tradizione, cultura, usi e costumi del territorio comunale	10
Coinvolgimento di persone segnalate dai servizi sociali <i>(precisare la tipologia della attività da svolgere e il possibile apporto alla realizzazione dell'attività)</i>	5
Numero di iniziative e durata delle stesse <i>(indicare le ore/ giorni/mesi in cui saranno svolte le attività)</i>	20
Grado di innovatività nelle soluzioni organizzative e nell'organizzazione rispetto alle precedenti edizioni	5
Costi per la realizzazione dell'attività/manifestazione <i>(indicare dettagliatamente le singole voci di costo)</i>	Fino ad € 10.000,00 punti 5 Fino ad € 15.000,00 punti 10 Oltre € 15.000,00 punti 15
Autofinanziamento/altre forme di sostegno da parte di altri soggetti pubblici e privati <i>(indicare la percentuale di finanziamento)</i>	Finanziamento fino al 20%- punti 5 Finanziamento fino al 30%- punti 10 Finanziamento fino al 40%- punti 15 Finanziamento oltre il 40%- punti 20
Punteggio massimo attribuibile	punti 100

Articolo 8- Erogazione di contributi ordinari

I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile di servizio competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.

A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al responsabile di servizio competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi. La relazione dovrà evidenziare anche l'impatto sociale generato dalle attività, ove possibile.
- b) bilancio consuntivo, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente, con specifica dei costi di tutte le attività e delle entrate per la copertura degli stessi (*che non può discostarsi dal bilancio preventivo in misura superiore al 20%*);
- c) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti e/o concessi da altri enti pubblici e/o soggetti privati in riferimento alla medesima attività;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari di importo almeno pari al contributo concesso. La data delle fatture non può essere successiva al trentesimo giorno successivo a quello della manifestazione (per le manifestazioni su più giorni si considera l'ultimo giorno della stessa);
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza nel limite massimo complessivo di 1000,00 € per i pagamenti in contanti, copia del bonifico o estratto del conto corrente);

La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale e il bilancio consuntivo si discosti in misura superiore al 20%, il responsabile del servizio competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso nella misura percentuale pari allo scostamento rilevato;

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

E' ammessa la liquidazione fino al 50% del contributo in acconto, in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso e sulla base della presentazione della documentazione comprovante la spesa effettuata.

Articolo 9- Concessione di contributi straordinari

I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

L'ufficio competente, valutati i presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento e l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione predispone la proposta di deliberazione per l'approvazione della Giunta comunale.

I soggetti interessati devono presentare una domanda almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Il contributo straordinario può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al punto precedente, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. Ai fini della valutazione dell'"imprevedibilità" e dell'"eccezionalità" degli eventi, si terrà conto di criteri oggettivi quali calamità naturali, eventi socio-politici improvvisi o altre situazioni di forza maggiore che impediscono la normale programmazione delle attività. In ogni caso, non sono concessi contributi straordinari per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
- c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

Il servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione,

assegnando allo scopo un termine perentorio non superiore a 10 giorni. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine assegnato, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

La Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- ☐ della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- ☐ della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della comunità territoriale;
- ☐ dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- ☐ della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- ☐ della capacità di aggregazione di più soggetti territoriali;
- ☐ presenza sul territorio;
- ☐ gratuità o meno dell'iniziativa.

Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 60% della spesa complessiva effettivamente sostenuta.

Articolo 10– Erogazione di contributi straordinari

Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 45 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al servizio competente:

- 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo. La relazione dovrà evidenziare anche l'impatto sociale generato dalle attività, ove possibile;
- 2) bilancio consuntivo, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente, con specifica dei costi di tutte le attività e delle entrate per la copertura degli stessi (*che non può discostarsi in diminuzione dal bilancio preventivo in misura superiore al 20%*). Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale e il bilancio consuntivo si discosti in misura superiore al 20%, il responsabile del servizio competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso nella misura percentuale pari allo scostamento rilevato;
- 3) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti e/o concessi da altri enti pubblici e/o soggetti privati in riferimento alla medesima attività;
- 4) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari di importo almeno pari al contributo concesso;
- 5) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza, copia del bonifico o estratto del conto corrente);

I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile di servizio competente entro i 30 giorni successivi.

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

E' ammessa la liquidazione in acconto fino al 50% del contributo concesso, in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso e sulla base della documentazione di spesa già effettuata in relazione all'evento.

Articolo 11– Richiesta e concessione del patrocinio non oneroso

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al comune dal soggetto organizzatore o da eventuale rappresentante legale di enti ed è concesso formalmente dall'amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Municipale.

Le domande devono essere formulate sul modello predisposto dall'ufficio competente entro 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine fissato al punto precedente, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

Il servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio non superiore a 10 giorni.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine assegnato, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Il soggetto che ha ottenuto il patrocinio deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. il soggetto o l'ente, per ottenere il patrocinio, deve inviare al comune tutte le informazioni inerenti l'evento, gli eventuali soggetti coinvolti, i tempi di attuazione e finalità che non devono essere esclusivamente di lucro, ma che abbiano anche una finalità d'interesse pubblico e che valorizzino il comune. La concessione del patrocinio non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.

Articolo 12 – Concessione di altri benefici economici / patrocinio oneroso

Alle Associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 3 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito impianti, strutture, attrezzature comunali, sale e spazi di proprietà dell'Amministrazione comunale, impiego di personale dipendente, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, ad integrazione o in sostituzione dei contributi ordinari e straordinari.

L'ufficio competente, valutati i presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento e l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione predispone la proposta di deliberazione per l'approvazione della Giunta Comunale.

La proposta deve indicare il valore corrispondente a ciascun beneficio economico concesso, come definito nella deliberazione di adozione delle tariffe sui servizi a domanda individuale.

La concessione in uso deve essere regolata da una apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti e la durata. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita o distruzione del bene concesso in uso. La convenzione potrà prevedere altresì l'obbligo del versamento di un'adequata cauzione per l'utilizzo degli immobili e/o delle attrezzature.

Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste dalla convenzione, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto salvo, comunque, il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

Sono comunque esclusi dall'assegnazione i richiedenti che abbiano pendenze economiche nei confronti del Comune per precedenti assegnazioni di spazi o per mancata e/o irregolare rendicontazione dei contributi concessi.

Il beneficiario ha l'obbligo di pubblicizzare la concessione del beneficio da parte del comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative riportando su tutto il materiale pubblicitario la seguente dicitura "...con il contributo del Comune di San Filippo del Mela".

Articolo 13 – Obblighi dei beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di San Filippo del Mela".

Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 14 – Decadenza

Oltre a quanto previsto dagli articoli 8 e 10 e in caso di inadempimento di quanto previsto all'articolo 13, i beneficiari decadono dal contributo/patrocinio concesso:

- a. nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati, documentati e comunicati a mezzo pec entro la data programmata per lo svolgimento dell'iniziativa. In tale ultimo caso, nella comunicazione deve anche essere indicata la nuova data in cui è prevista lo svolgimento della stessa.
- b. in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
- c. nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

Titolo III – Controlli e trasparenza

Articolo 15 – Controlli e monitoraggio

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Al fine di valutare l'efficacia degli interventi e l'impatto generato sul territorio, il Comune potrà richiedere ai beneficiari la compilazione di questionari di valutazione o la partecipazione a incontri di monitoraggio.

Articolo 16 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Sono a carico del Responsabile del Servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

I contributi/patrocini erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Articolo 17- Modulistica

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona, sono approvati:

- 1) schema di domanda di contributo economico straordinario
- 2) schema di domanda di patrocinio gratuito
- 3) schema di domanda di patrocinio oneroso
- 4) schema di bilancio consuntivo
- 5) ulteriore eventuale modulistica necessaria allo scopo.

Gli schemi specifici di domanda di contribuzione economica ordinaria e del relativo rendiconto sono approvati in sede di avviso pubblico.

Articolo 18- Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

Articolo 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n.28 del 31.10.2007.